

Ctr Milano ignora le sezioni unite della Cassazione e lo chiede per tutti i tributi

Controlli a tavolino, obbligatorio il contraddittorio preventivo

DI GIUSEPPE D'AMICO

Controlli a tavolino: obbligatorio il contraddittorio preventivo. Il diritto del contribuente all'instaurazione di un contraddittorio preventivo con il Fisco, prima dell'emissione di un avviso di accertamento, è un principio immanente ed essenziale riconosciuto sia nel nostro ordinamento sia in quello comunitario. Il contribuente, quale possibile destinatario di un atto lesivo, deve essere messo nelle condizioni di poter fornire preventivamente chiarimenti e di esporre i motivi che giustificano il comportamento tenuto. Questa è la conclusione della Commissione tributaria regionale di Milano (sent. 2 del 3 gennaio 2017) che riconosce la generalità dell'obbligo del contraddittorio preventivo sia in presenza di contestazioni elusive sia di controlli a tavolino.

La sentenza n. 2 del 3 gennaio 2017. L'art. 12 dello Statuto del contribuente statuisce che: «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono

valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza». La norma, non prevedendo alcuna sanzione espressa in caso di inosservanza del termine di 60 giorni, ha generato posizioni giurisprudenziali contrastanti in parte risolte con l'intervento a sezioni unite della Cassazione (sent. 18184 del 29 luglio 2013) che ha previsto l'illegittimità degli atti impositivi per il mancato rispetto del citato termine. Nel nostro caso, dopo aver richiesto e acquisito documentazione contabile con un questionario, l'ufficio ha notificato un avviso di accertamento, senza garantire alcun termine per fornire chiarimenti o produrre documentazione di supporto.

Sul punto, la Ctr di Milano statuisce che: «... Il principio del contraddittorio è posto a garanzia e tutela del contribuente ed è da ritenersi elemento essenziale e imprescindibile ai fini della regolarità della condotta dell'amministrazione... Nel caso di specie è accaduto che, una volta ricevuta la documentazione a opera del contribuente, l'ufficio ha provveduto a emettere l'avviso di accertamento senza averlo previamente notiziato a

seguito dell'adozione di apposito Pvc... il contribuente non è stato messo nelle condizioni di interloquire con l'amministrazione finanziaria procedente ed esporre prima della definitiva adozione dell'atto finale le ragioni del proprio operato che avrebbero potuto indurre l'ufficio a non emettere l'avviso in esame... Il principio del necessario contraddittorio endoprocedimentale rileva infatti non soltanto nel caso di contestazione di fattispecie elusive a carico dei contribuenti, ma anche nel caso dei cosiddetti accertamenti a tavolino: su tale ultimo punto la Commissione non condivide le conclusioni cui è giunta la Suprema corte di cassazione con la sentenza n. 24823 del 2015 che ha limitato l'operatività del suddetto principio unicamente ai tributi armonizzati escludendone la portata con riguardo agli accertamenti a tavolino come quello che ha interessato l'odierno contribuente appellato». La Ctr contesta la posizione assunta dalla Cassazione a sezioni unite con la sent. n. 24823 del 2015 che afferma che il contraddittorio preventivo è un principio di derivazione comunitaria applicabile solo ai tributi «armonizzati» (quali l'Iva) e non a quelli «non armonizzati» (quali le imposte dirette), salvo che

non sia espressamente previsto per legge. Per la Ctr, in presenza di «accertamenti a tavolino», l'ufficio è tenuto a emettere un atto di chiusura delle attività di controllo per consentire al contribuente di fornire adeguati «... elementi che avrebbero sicuramente indotto l'Ufficio a valutare diversamente la posizione del contribuente e a adottare un atto di diverso contenuto a quest'ultimo più favorevole».

Valutazioni operative.

La Ctr di Milano si allinea al contenuto di alcune recenti decisioni (Ctr di Milano sent. n. 4403/15 e n. 5383/15) che hanno riconosciuto la generale applicabilità del contraddittorio preventivo in caso di contestazioni di abuso di diritto e di controlli a tavolino. Su questo tema, fino al pronunciamento della Consulta richiesto dalla Ctr di Firenze (ordinanza 736 del 2015), continueranno pertanto a persistere due differenti trattamenti legati alla natura del tributo (armonizzato e non) e al luogo di esecuzione del controllo (la sede del contribuente o a tavolino, presso l'ufficio).



Il testo sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti